



TEN

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 256

UNICREDIT

Spese Cassa Rofa

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	454	14/03/2018			17.791,08

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A.

VIA TORTONA, 33

20144 MILANO (MI)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: diciassettemilasettecentonovantuno e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT05F0200809422000103877867

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTA STEFANO: SVINCOLO ACCANTONAMENTO CESSIONE 6477479/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	17.791,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.791,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UNICREDIT
UP



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000416592

Identificativo Pagamento: 454

Importo: 17.791,08 €

Codice Fiscale: 00348170101

Data Inserimento: 14/03/2018 - 10:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dir.
22/3/18
G. M. M.

UNICREDIT
CFO

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000416592

Codice Fiscale: 00348170101

Identificativo Pagamento: 454

Data Inserimento: 14/03/2018

Importo: 17791,08 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
14/03/2018	14/03/2018	454	17791,08

Taranto, li

- 9 MAR. 2018

COMUNICAZIONE INTERNA

AREA CONTABILITA' e BILANCIO
Dott.ssa Marilena PASSERETTI
S E D E

Si comunica che la somma complessivamente accantonata spettante all'ex dipendente ROTA Stefano, pari a € 30.188,48, dovrà essere versata secondo le modalità appresso indicate:

- €17.791,09 a favore di UNICREDIT S.p.A. IBAN: IT05F0200809422000103877867, indicando nella causale "Liquidazione somme a parziale estinzione cessione quinto n. 6477479/2015 (ex dipendente Rota Stefano)".
- €12.397,40 a favore di CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. al seguente IBAN: IT32Z0100501600000000013053, indicando nella causale "Estinzione somme delegazione di pagamento n. 520531 del 2014 (ex dipendente Rota Stefano)".

P 2698

IL RESPONSABILE AREA PERS. E RETR.NI
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)

[Handwritten signature]

26/03/18
[Handwritten initials]

Roma, 29/01/2018

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Ns. Rif. Prot. 717/2018
OGGETTO: II SOLLECITO VERSAMENTO TFR ROTA STEFANO
Contratto di cessione del quinto dello stipendio e/o
delegazione di pagamento Sig./Sig.ra ROTA STEFANO
contratto 6477479 - 6477479
Codice Fiscale RTOSFN56P05F027M
Rata Euro 329,00 Per Mensilita' n. 120

Con la presente siamo a sollecitarVi nuovamente il versamento del trattamento di fine rapporto maturato dal Sig./Sig.ra ROTA STEFANO come da condizioni generali del contratto.
Vi preghiamo di provvedere al versamento del TFR sul conto corrente postale n.357004 (IBAN: IT 06 S 07601 03200 000000357004) intestato a UniCredit S.p.A. - ex FCN o sul conto corrente bancario 103877867 (IBAN: IT 05 F 02008 09422 000103877867) intestato a UniCredit S.p.A. entro 10 giorni dal ricevimento della presente; trascorso tale termine tuteleremo le nostre ragioni creditorie nelle sedi che riterremo piu' opportune.
Cordiali saluti.

~~ATA~~
Autocarta per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2597

del 07 FEB. 2018

AD	Assessore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
GT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Aff. Gen. PRR SINISTRI	☐
ITA	Ufficio Impianti	☐
SG	Segreteria	☐

UniCredit S.p.A.

Antonio Molinaro

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00166 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.

Loans On Salary Credit Collection & Insurance Management
Via Padre Semeria, 9 - 00154 Roma
Fax 02/38017240
Email: insurancemanagement@unicredit.eu

Suppl. 3
Circoscrizione n° 29 8-10-2009
MIN. ECON. FINAN.

(sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002 e, già sulla medesima linea, sentenza n. 468 del 22 novembre 2002).

In buona sostanza, da quanto sopra esposto, quindi, per il Consiglio di Stato sono, in genere, soggetti alla verifica di cui all'articolo 48-bis i pagamenti di somme sulle quali l'agente della riscossione è legittimato ad intraprendere l'azione di recupero coattivo, mentre, per la Corte Costituzionale, sarebbe incostituzionale una previsione di legge volta ad escludere completamente la pignorabilità dei trattamenti pensionistici.

Ciò considerato, dal quadro giuridico delineato si deduce chiaramente che non sussistono solide ragioni per escludere i crediti pensionistici dall'ambito di applicazione dell'articolo 48-bis.

Pertanto, nonostante il citato decreto ministeriale n. 40/2008, all'articolo 3, comma 3, relativamente agli effetti della verifica, contenga soltanto il riferimento all'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 – che prevede, salvo il caso della riscossione coattiva dei crediti pensionistici, la possibilità per l'agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi mediante la notifica di un atto semplificato rispetto a quello ordinario previsto dall'articolo 543 del codice di procedura civile – si è dell'avviso che non possa escludersi, per tale tipologia di crediti, l'attivazione della verifica ex articolo 48-bis, laddove l'importo da pagare superi i diecimila euro, in quanto l'agente della riscossione potrà, nell'ipotesi di rilevata inadempienza, sempre attivare l'ordinaria procedura di riscossione coattiva.

D'altra parte, neppure può essere tralasciata la considerazione che la disciplina recata dal D.P.R. n. 602/1973 non contiene alcun riferimento che possa indurre a far ritenere che l'articolo 48-bis si atteggi a presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 72-bis.

In proposito, si consideri anche che, mentre l'articolo 72-bis, seppure con una portata più limitata, è stato introdotto dall'articolo 3, comma 40, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 48-bis, come già detto, è stato introdotto in epoca successiva ad opera del decreto-legge n. 262/2006.

Per cui, in ultima analisi, non può che riconoscersi una sostanziale autonomia precettiva e applicativa dei due articoli in argomento. Non esistono motivi ostativi, ad esempio, perché l'agente della riscossione possa avvalersi dell'articolo 72-bis a prescindere dall'avvenuta attivazione della verifica di cui all'articolo 48-bis.

CHIARIMENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI CESSIONE DEL CREDITO

Con l'obiettivo di dirimere talune difficoltà interpretative sorte in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale n. 40/2008, nella circolare n. 22/2008 è stato precisato che, in caso di cessione del credito – effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e

~~CEDUTO = DEBITORE PUBBLICO DEBITORE (ARCI)~~
~~CEDENTE = ALTERNATIVE~~
~~CESSIONARIO = SOC. FACILITAZIONE~~

della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa - la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'Amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito.

Ciò nonostante, ferma restando la validità complessiva delle enunciazioni esposte nella menzionata circolare, considerazioni relative alla situazione economica generale del paese nonché alle crescenti difficoltà di piccole e medie imprese ad accedere a finanziamenti attraverso la cessione dei propri crediti impongono, però, un maggiore approfondimento della tematica in discorso, specialmente con riguardo al momento in cui effettuare la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.A.

A tal fine, appare quindi opportuno, in linea con lo spirito della più recente normativa in materia di facilitazioni all'accesso al credito delle imprese (basti considerare, in proposito, le disposizioni recate dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ed in sintonia con il precipuo interesse alla riscossione dei crediti erariali, esaminare gli effetti che produce nei confronti della Pubblica Amministrazione la (A cessione
HA EFFET
NEI CONFRON
T' DAL DEBITORE CEDUTO QUANDO PUÒ SÌ, L'HA
ACCETTA O QUANDO GU È SÌ MA NOTIFICATA)
notificazione o l'accettazione della cessione del credito (articolo 1264, comma primo, del codice civile).

Nell'ambito dello scenario della disciplina codicistica, qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) - indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione - la verifica prevista dall'articolo 48-bis, come già indicato nella cennata circolare n. 22/2008, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente).

In assenza del consenso del debitore - non necessario ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, purché il credito non abbia carattere strettamente personale - la Pubblica Amministrazione può, infatti, opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario.

Invero, con la cessione del credito - subentrando il cessionario nel diritto di credito del cedente - è sostituendosi ad esso nella medesima posizione, non può determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a causa della cessione del credito, in cui, tra l'altro, non ha avuto direttamente parte.

Ciò nondimeno, si ritiene che il meccanismo della verifica delineato dall'articolo 48-bis possa essere soddisfatto anche altrimenti, ricorrendo a specifiche circostanze e in presenza di determinate condizioni rispetto a quanto già esposto nella circolare n. 22/2008.

Infatti, allorché la Pubblica Amministrazione (ceduto) sia stata adeguatamente resa partecipe dell'avvenuta cessione del credito a mezzo notifica della stessa, si è dell'avviso che, sussistendo determinati presupposti, la ratio della norma recata dall'articolo 48-bis possa ritenersi egualmente soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento.

Al riguardo, non si può prescindere dal considerare che il credito ceduto può giungere a maturazione anche dopo molti anni dalla cessione, esponendo il cessionario al rischio di possibili comportamenti fiscali e amministrativi, in senso lato, poco virtuosi del cedente – eventualmente ^{DOPO LA CESSIONE} posti in essere in tempi susseguenti, anche lontani – e che tale incertezza possa, in qualche modo, ripercuotersi sul costo di cessione, incidendo, infine, anche sul corrispettivo contrattuale o, comunque, sulle somme dovute, con la potenziale insorgenza di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione.

Per altro verso, evidenti ragioni anti-elusive, escludono che la verifica *de qua* possa essere effettuata solamente nei confronti del cessionario.

Pertanto, si ritiene che – anche al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero coattivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente stesso, rilevabile ex articolo 48-bis – dovrà essere richiesta all'Amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza.

La suddetta richiesta, allo scopo, dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente – come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – affinché l'Amministrazione debitrice possa procedere ad una verifica in capo al soggetto cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'articolo 48-bis.

Tale consenso – che potrà essere formulato secondo il fac-simile unito alla presente circolare (*Allegato A*) – si ritiene vada fornito, in quanto, a ben vedere, la verifica è effettuata in un momento temporalmente anche molto distante dal correlato pagamento, per cui, a rigore, la situazione non è esattamente inquadrabile nella fattispecie delineata dall'articolo 48-bis.

Pertanto, la suddetta verifica, in caso di riscontrata inadempienza, non produrrà l'attivazione da parte dell'agente della riscossione delle procedure previste per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, ma permetterà all'Amministrazione debitrice di non rendere il proprio esplicito

① Sul piano dei contratti in corso non può esserci cessione se non vi esista l'amministrazione interessata
consenso alla cessione del credito notificata.

Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'Amministrazione debitrice comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito, con l'effetto di liberare il cessionario dalla possibilità di vedersi sollevare, in occasione del pagamento, eccezioni connesse alla situazione del cedente.

Si reputa, poi, opportuno soggiungere che, al fine di produrre gli effetti sopra indicati, il meccanismo testé delineato dovrà essere necessariamente attivato affinché l'Amministrazione presti il consenso alla cessione del credito derivante da contratti ancora in corso (articolo 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E) ovvero da contratti di somministrazione e fornitura (articolo 70, 2° terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) ² x punti controllati

Una considerazione a parte merita, inoltre, il caso di cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

Orbene, l'articolo 117, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici prevede che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici e sono efficaci ed opponibili a queste ultime qualora non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

E' indubbio, quindi, che in tal caso l'Amministrazione all'atto della notificazione della cessione del credito dovrà necessariamente effettuare la verifica ai sensi dell'articolo 48-bis in capo al soggetto cedente, che, a tal fine, fornirà esplicito consenso ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003 allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di "inadempienza", di rifiutare la cessione del credito. ^{SE C'E' CONSENSO}

Va da sé che l'omesso consenso del cedente alla verifica in discorso, e la conseguente sostanziale impossibilità per l'Amministrazione di effettuare immediatamente la stessa, ovvero la rilevazione di una situazione di "inadempienza", implicano l'effettuazione della verifica nei confronti del cedente all'atto del successivo pagamento. ^{AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI}

Appare, poi, chiaro che nel caso in cui l'Amministrazione debitrice abbia manifestato il proprio consenso alla cessione del credito in quanto il cedente è risultato "non inadempiente" il controllo ex articolo 48-bis andrà effettuato nei confronti del solo cessionario.

In definitiva, va sottolineato, comunque, come soltanto l'avvenuta rilevazione della assenza di inadempimenti a carico del cedente, ancorché effettuata al momento della notifica della cessione,

legittima l'esclusione dello stesso cedente dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento.

ERRATA ATTIVAZIONE DELL'ARTICOLO 48-BIS

Talune Amministrazioni hanno segnalato che, prima di effettuare un pagamento, potrebbe avvenire che sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall'articolo 48-bis anche per casi in cui, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti con la circolare n. 22/2008 oppure per altre ragioni, l'obbligo di verifica doveva ritenersi escluso (ad esempio: il beneficiario ha la natura di Pubblica Amministrazione; il pagamento è fondato su ragioni di preminente interesse pubblico; eccetera).

Nello specifico, è stato più volte posto il problema di quale condotta l'Amministrazione debba adottare, laddove il beneficiario del pagamento sia risultato inadempiente a seguito della verifica inopinatamente effettuata.

Nell'ipotesi delineata, si ritiene che l'Amministrazione, al fine di non recare un indebito nocumento al beneficiario, possa comunque dare seguito al pagamento senza attendere il termine di trenta giorni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008.

Naturalmente, anche allo scopo di non pregiudicare l'attività di riscossione, l'Amministrazione comunicherà formalmente a Equitalia Servizi S.p.A. - e, nel caso sia già stato notificato l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 anche al competente agente della riscossione - di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento a favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva.

La suddetta comunicazione dovrà risultare adeguatamente motivata, soprattutto allo scopo di consentire gli opportuni riscontri in sede di controllo.

Dal canto suo, l'agente della riscossione, preso atto della comunicazione ricevuta, disporrà l'estinzione della procedura già avviata, provvedendo nel contempo ad avviare le opportune iniziative parimenti dirette alla riscossione dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento inesitate.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Sono state pure sollevate perplessità in ordine al caso in cui il trattamento di fine rapporto, a causa del decesso del lavoratore, venga pagato ad un soggetto diverso.

Al riguardo, appare utile premettere che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di mancato preavviso e di fine rapporto (articoli 2118 e 2120 del codice civile), che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto di lavoro si fosse sciolto prima del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti indicati al primo comma dell'articolo 2122 del codice civile.